



Galletti Amerigo & Arias SRL

IMPIANTO Via della Botte 74 Loc. Fornacette

Calcinaia (PI)

DOCUMENTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

ALLEGATO 1

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.
AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006

Settembre 2025



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10822 - Data adozione: 16/07/2020

- Oggetto: Art. 19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'esistente impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti ubicato in Via della Botte n.74, Loc Fornacette, Comune di Calcinaia (PI). Istanza presentata in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Proponente: Serena Scavi S.r.l. Provvedimento conclusivo. -

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/07/2020

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità;

Viste la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di VIA;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. n. 94 del 18/11/2014;

Vista la L.R.22/2015, in materia di trasferimento di competenze dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Ricordato che:

la Società Serena Scavi S.r.l., per l'impianto posto in Via della Botte n.74, loc. Fornacette, nel Comune di Calcinaia (PI), è in possesso di autorizzazione unica ambientale(AUA), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione. n.2420 del 01/07/2015. L'impianto opera il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5 ed R13), derivanti da attività di costruzione e demolizione;

la predetta autorizzazione risulta comprensiva dei seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue ed acque meteoriche;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- comunicazione o nulla osta acustico;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs n.152/2006; iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata;

il competente Settore Autorizzazioni ambientali della Regione Toscana, su istanza della Serena Scavi S.r.l. acquisita al protocollo regionale n.181679 in data 22/05/2020, ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti, di cui agli articoli n.215 e n.216 del D.Lgs. n.152/06. Il procedimento è stato successivamente sospeso in data 08/06/2020 in attesa della conclusione della procedura di verifica di VIA oggetto del presente atto;

Premesso che:

la proponente Serena Scavi S.r.l., con istanza acquisita ai protocolli della Regione Toscana numeri 169378, 169292, 169284, 169279, 169240 del 12/05/2020, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, esistente ed in esercizio, ubicato in Via della Botte n.74, loc. Fornacette, Comune di Calcinaia (PI);

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo autorizzativo;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n.642/1972);

il progetto può avere impatti indiretti anche sul territorio del confinante Comune di Vicopisano (PI);

l'impianto in esame rientra tra quelli tra quelli di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 7 lettera zb) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010 e della D.G.R. n.1196/2019, come da nota di accertamento n. 19472 del 19/05/2020;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali prescrizioni;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 19/05/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota n.177676 del 19/05/2020 ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web della Regione Toscana, richiedendo un contributo tecnico istruttorio ai predetti soggetti;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 224534 del 30/06/2020;

Settore Autorizzazioni Ambientali prot. n.228252 del 01/07/2020;

Arpat, prot. n.229366 del 02/07/2020;

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore prot. n.233668 del 07/07/2020;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Preso atto che la documentazione presentata dal proponente è composta dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento, pervenuta il 12.5.2020;

Dato atto che, sulla base della documentazione pervenuta da parte del proponente, emerge quanto segue:

l'impianto esistente, per il quale non sono previste modifiche a carattere edilizio o variazioni del perimetro impiantistico, è posto in località Fornacette del Comune di Calcinaia, in sinistra idrografica del Fiume Arno. L'area di impianto ha superficie complessiva di 13.835 m², in parte coperta, in parte scoperta con pavimentazione impermeabile ed in parte scoperta con pavimentazione permeabile;

l'impianto provvede al recupero tramite operazioni R13 ed R5 di rifiuti speciali inerti da demolizione;

l'impianto è dotato di frantumatore a lame;

l'impianto produce, quali materie prime seconde, aggregati riciclati (sabbie, stabilizzato e ghiaione);

vengono gestite 30.000 t/anno di rifiuti in ingresso, di cui 21.340 in R5; lo stoccaggio istantaneo massimo è di 5.000 t, di cui 3.450 in R5 e 1.550 in R13;

l'accesso all'impianto avviene dalla S.P. n.1 della botte. Il traffico indotto è stimabile in circa 30 mezzi al giorno di cui 20 pesanti;

per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino settentrionale, l'impianto ricade in area a pericolosità media (P2);

il proponente ha presentato elaborazioni specifiche afferenti alla produzione do poveri, al rumore ed alle acque ,eteriche dilavanti;

Visti i contributi istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nella propria nota del 30/06/2020, ha comunicato che gli strumenti di Piano applicabili all'area di intervento, sono:

“[...]

-*Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);*

-*Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 248 del 24/10/2005);*

-*Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017;”*

evidenziando inoltre che:

“[...]

- in riferimento al PGRA, l'impianto in oggetto si colloca in aree classificate come P2 (Aree a pericolosità da alluvione media) disciplinato dall'art. 9 comma della Normativa di Piano in cui tutti gli interventi dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PAI, le aree interessate dall'intervento risultano esterne alle aree classificate a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

il Settore regionale Autorizzazioni ambientali, nella propria nota del 01/07/2020, dopo avere svolto specifiche valutazioni, ritiene che la documentazione trasmessa dalla Società proponente sia complessivamente esaustiva, rimandando per quanto attiene alle ulteriori valutazioni specifiche delle componenti ambientali al parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

ARPAT, nel contributo tecnico del 02/07/2019, dopo avere preso in esame le componenti ambientali atmosfera, ambiente idrico (acque meteoriche dilavanti ed acque reflue domestiche), suolo e sottosuolo, rumore, nonché la gestione dei rifiuti, ha espresso valutazione favorevole alla esclusione dell'impianto dal procedimento di VIA. Suggerisce 3 prescrizioni per la fase autorizzativa.

1 – acque meteoriche dilavanti. Considerato che i piazzali sono soggetti ad accumulo di polveri, sarà opportuno, in fase di rilascio dell'autorizzazione, prescrivere una frequente pulizia e manutenzione delle canalette di raccolta e dei manufatti soggetti a intasamenti a causa del trascinamento dei solidi ad opera degli agenti atmosferici. Nonostante le pendenze verso il centro dello stabilimento, andrà previsto anche un sistema di raccolta perimetrale, ove non esistente, atto ad evitare che le acque meteoriche dilavanti, trascinino i solidi verso il sistema idrico esterno.

2 – gestione dei rifiuti. Alla luce di verifiche effettuate presso impianti similari, una criticità è rappresentata dalle modalità di alimentazione dell'impianto di trattamento che non favoriscono la lavorazione dei materiali entrati in impianto in periodo più lontano. Gli stocaggi dei rifiuti dovranno avvenire suddivisi per tipologia in modo da valutare l'alimentazione dell'impianto di trattamento in base alle caratteristiche dei rifiuti (ad es. scarti di gesso caratterizzati da elevate concentrazioni di solfati, ecc.). I prodotti riciclati inoltre dovranno essere stoccati per lotti di produzione in cumuli della volumetria massima di 1.500 mc, analizzati e commercializzati solo successivamente all'esito favorevole del test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 5/2/98. Inoltre, al fine di non accumulare in modo spropositato i materiali recuperati nei periodi di crisi del mercato, si propone di non superare i 250 giorni di permanenza del lotto, dalla data di verifica del test analitico. La lavorazione per lotti dovrà emergere da adeguata procedura che preveda anche la tracciabilità dei rifiuti lavorati. Altro aspetto che dovrà essere evidenziato in fase autorizzativa è il rispetto dell'art.5, comma 2 lett.d)-bis, del DM 5/2/98, secondo cui il recupero ambientale può essere effettuato a condizione che i contaminanti siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti in funzione della specifica destinazione d'uso (CSC colonna A e B delle bonifiche).

3 - rumore. L'edificio prossimo all'impianto, attualmente in stato di abbandono in futuro, anche prossimo, potrebbe essere oggetto di ristrutturazione e quindi diventare il recettore maggiormente interessato dalle

emissioni dell'attività della Ditta Serena Scavi (dista circa 100 m dall'impianto di tritazione, che risulta quello più rumoroso). Inoltre, ARPAT segnala che i recettori individuati dal Tecnico acustico come maggiormente disturbati, presso i quali sono state effettuate le rilevazioni strumentali, sono posti ad una distanza dall'impianto di tritazione, inferiore a quella dichiarata dal Tecnico e precisamente il recettore "A" dista circa 200 m, e non 400 m, ed il recettore "B" dista circa 180 m e non 360 m. Pertanto ARPAT ritiene che in fase di autorizzazione il proponente debba presentare un elaborato di approfondimento acustico che corregga le suddette imprecisioni e che accerti il rispetto dei limiti normativi anche presso l'edificio attualmente in stato di abbandono;

il Genio Civile valdarno Inferiore, nel contributo del 7.7.2020, comunica di non riscontrare specifici aspetti di competenza. Rileva che il prelievo di acqua per le lavorazioni dell'impianto è effettuato tramite un pozzo regolarmente denunciato (concessione n. 1971 ad uso civile per 1200 mc/anno). Per quanto afferente gli scarichi idrici, prende atto che non sono previste modifiche alla modalità di intercettazione e gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, adibiti alla lavorazione e allo stoccaggio dei rifiuti, e delle acque di dilavamento delle aree adibite a parcheggio e manovra mezzi. Il ciclo produttivo dell'impianto non dà origine ad acque reflue industriali, essendo dotata l'azienda di un sistema impiantistico di trattamento delle AMDc in grado di soddisfare le esigenze dell'impianto;

Considerato quanto segue, con riferimento alla documentazione presentata dal proponente ed ai contributi istruttori acquisiti:

l'impianto in esame è esistente ed in esercizio; il proponente non ne prevede modifiche a carattere edilizio né variazioni del perimetro impiantistico. Si rilevano, rispetto alla vigente autorizzazione, alcune differenze gestionali, nei massimi quantitativi di rifiuti stoccati per le differenti tipologie di rifiuto in ingresso, senza variazione nel quantitativo complessivo in stoccaggio di 5.000 tonnellate.

per quanto attiene alla iscrizione dell'impianto al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (D.M. n. 350/1998), la classe corretta per l'impianto è la 3 (quantitativo di rifiuti trattati superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 tonn/anno);

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare la seguente prescrizione;

1. ai fini della modifica della vigente AUA, il proponente deve dare conto delle tre indicazioni fornite da ARPAT, riportate in premessa al presente atto;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente:

tenuto conto del battente idrico duecentennale previsto per l'area di impianto, della Disciplina di piano del PGRA e delle Norme idrauliche degli strumenti urbanistici comunali:

- di prevedere misure finalizzate alla gestione del rischio idraulico presente all'interno del perimetro dell'impianto in esame, con lo scopo di prevenire danni alle persone ed alle cose presenti in caso di evento

alluvionale nonché di evitare – in tale caso – il rilascio di sostanze inquinanti presenti nell'impianto, nelle acque;

- che tutte le misure previste siano portate a conoscenza del Comune di Calcinaia, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno del Piano di protezione civile;

- che le misure per la tutela della incolumità degli addetti e degli utenti dell'impianto siano recepite nel documento di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e che dette misure siano portate a conoscenza della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al D.Lgs. 81/2008;

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019, in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

le indicazioni riferite al Piano di gestione delle acque del Distretto Appennino settentrionale, come evidenziate nel contributo dell'Autorità di bacino, riportato in premessa al presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto sito in ubicato in Via della Botte n.74, loc. Fornacette, Comune di Calcinaia (PI), gestito da Serena Scavi S.r.l. (sede legale: Via della Botte n.74, loc. Fornacette, Comune di Calcinaia – PI; Partita IVA: 01061290506), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto della prescrizione appositamente formulata in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli individuati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Serena Scavi S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE